

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO TARI IN VIGORE

Utenze non domestiche:

- **ARTICOLO 7: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi delle utenze non domestiche, ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono tassabili, invece, le superfici produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuate con deliberazione di C.C. n. 24 del 29/05/2013.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria, applicando alla superficie destinata all'attività produttiva e magazzini, le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività:

Attività	% di abbattimento della superficie
TIPOGRAFIE	40%
FALEGNAMERIE	20%
CARROZZERIE	50%
AUTOFFICINE, ELETTRAUTI	30%
GOMMISTI	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	40%
VERNICIATURA, GALVANOTECNICA, FONDERIA	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI E MEDICI DENTISTI	20%
ALTRE ATTIVITA' - non specificate nell'elenco -	30%

• **ARTICOLO 17 - RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE -**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, come risulta da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarata e documentata contestualmente alla presentazione della dichiarazione iniziale; in caso contrario, la riduzione avrà decorrenza a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.
3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere superiore al 20% del tributo.
4. La riduzione concessa compete anche per gli anni successivi qualora le condizioni per le quali è stata accordata dovessero rimanere invariate. Allorchè le condizioni richieste vengano a cessare, l'interessato dovrà presentare la denuncia di cessazione e la decadenza del beneficio decorrerà a partire dall'anno successivo a quello della presentazione della denuncia di cessazione.
5. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione, il Comune si riserva di compiere in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, provvedendo a richiedere la documentazione necessaria.

Utenze Domestiche

• **ARTICOLO 16 - RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE -**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti AIRE per periodi superiori a 6 mesi: riduzione del 30 %;
 - c) compostaggio domestico: per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili, mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 15%, previa presentazione di istanza corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della sopra citata istanza, l'interessato autorizza il Comune gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Utenze domestiche e non domestiche

• **ARTICOLO 18 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per le utenze domestiche nonché per le utenze non domestiche, il tributo è ridotto sia nella parte fissa che nella parte variabile al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento misurato dall'accesso dell'utenza, alla strada.
2. Il prelievo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

• **ARTICOLO 19 -ULTERIORI RIDUZIONI**

1. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del comma 660, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, il Comune concede l'esenzione dal pagamento del tributo a favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico. L'individuazione dei beneficiari dell'esenzione di cui al presente comma sarà di competenza dei servizi socio-assistenziali comunali.

2. Considerata la volontà espressa dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 12/09/2013, di affrontare attraverso azioni a più livelli la dipendenza dal gioco d'azzardo, malattia psico-fisica denominata dal decreto Balduzzi "ludopatia", e' concessa una riduzione del 50% del tributo dovuto dalle attività commerciali che dimostrino di avere dismesso dal 01/01/2014 l'utilizzo di tutte le slot-machine e altri giochi d'azzardo all'interno della propria attività'.

Per ottenere l'agevolazione e' necessario presentare una richiesta corredata dalla documentazione a supporto della dismissione; la riduzione avrà decorrenza a partire dal giorno dell'avvenuta dismissione.